Terrorismo e mafia. Il contrasto alla strategia della paura tra storia e diritto

di Antonino Blando, Paola Maggio

La significativa ripresa del dibattito storico degli ultimi anni in materia di terrorismo e il mai arrestato dibattito giuridico sulla mafia hanno fornito l'occasione per avviare una riflessione contestuale e unitaria delle strategie di contrasto a questi due fenomeni. Al centro di questo numero di «Meridiana» troviamo quindi analisi e riflessioni, svolte in prospettiva storica e giuridica, sull'intervento penale in materia di terrorismo e mafia, con particolare attenzione anche al dibattito pubblico e politico.

L'idea di fondo è quella di guardare unitariamente l'azione di contrasto svolta dallo Stato nei confronti del terrorismo e della mafia con l'obiettivo di metterne in evidenza le linee di convergenza o di discontinuità (ancor più interessanti ove si guardi al ruolo di alcuni esponenti delle istituzioni, dapprima impegnati nel contrasto al terrorismo e, successivamente, nella risposta alla mafia). A unire questi due fenomeni il tratto «emergenziale», «eccezionale» e «speciale», ovvero temporaneo della risposta. Se non fosse che l'«eccezionalità» è nel frattempo divenuta uno dei caratteri permanenti del sistema penale italiano. Un carattere capace di mettere in crisi il principio di stretta legalità che porterà più volte a privilegiare l'opportunità politica punitiva sulla regola giuridica¹.

Nei giorni in cui il numero della Rivista viene licenziato il mondo è alle prese con una nuova e totalmente diversa «emergenza» planetaria: la diffusione del Coronavirus. L'attuale emergenza richiama così alla mente le emergenze del passato e, soprattutto, le risposte a quelle emergenze²: il terrorismo, la mafia, di nuovo il terrorismo internazionale, nemico planetario dopo l'11 settembre 2001.

¹ Questi rischi sono adombrati da L. Ferrajoli, *Il paradigma garantista. Filosofia e critica del diritto penale*, Editoriale scientifica, Napoli 2016, pp. 3 sgg.

² Propongono accostamenti con le emergenze pregresse, G. Spangher, *Covid-2019, Emegenza v. diritti*, in «Il penalista», 21 aprile 2020; R. Bartoli, *Il diritto penale dell'emergenza a contrasto del coronavirus*, in «Sistema penale», 24 aprile 2020.

Dopo l'attentato terroristico alle Twin Towers, la violenza, che sino ad allora era stata considerata un effetto spiacevole ma ineliminabile della trasformazione politica e sociale delle singole nazioni, si distaccava, si autonomizzava, dalla dimensione ancillare rispetto alla politica, diventando un oggetto di studio in sé, in grado da sola di raccontare la storia, in una prospettiva fondata su un giudizio morale dicotomico di buoni pacifici e cattivi violenti. La storia come repertorio e conteggio di morti. Tutto ciò era la conseguenza di una profonda trasformazione culturale, partita molto prima con il dibattito sulla shoah3, che includeva la crisi di fiducia nelle visioni e narrazioni progressiste della storia, delle quali la violenza faceva parte. Si affermavano una nuova attenzione alla dimensione culturale e simbolica dei conflitti rispetto a quella economico-sociale, la prevalenza dell'interesse per i processi comunicativi di costruzione dell'identità a fronte della decostruzione delle grandi macrocategorie ascritte, come la nazione o la classe. Tutto ciò ha comportato una profonda revisione del giudizio sul secolo passato, il terribile «secolo breve», culmine della civilizzazione occidentale e apogeo della violenza di massa:

Ma poi, soprattutto, la violenza è venuta assumendo un ruolo centrale e costitutivo del nuovo schema egemone della memoria storica, ribattezzato giustamente da Gabrielle Spiegel «memoria liturgica»: vale a dire un ingrediente necessario alla dimensione sacrale che accompagna il riuso simbolico e mistico-identitario del passato elaborato attorno alla figura del martire e del suo carnefice⁴.

Con gli storici chiamati solo a mobilitare l'opinione pubblica e a dare sostegno politico.

Anche il diritto ha subito continue torsioni nel contrasto al terrorismo e alla mafia. Queste torsioni saranno rese visibili a livello planetario dal forte impatto di lotta al terrorismo islamico, ad iniziare dall'emanazione negli Stati Uniti del *Patriot Ac*t dell'ottobre 2001 con il quale veniva abolito ogni ostacolo alla violazione della privacy da parte degli investigatori – infatti Patriot era l'acronimo di *Providing Appropriate Tool Requires to Intercept and Obstruct Terrorism* – e poi con l'apertura di carceri speciali segrete, fuori dal territorio nazionale, per presunti terroristi prelevati forzatamente, cioè sequestrati, in Paesi esteri e qui detenuti per raccogliere da loro informazioni

³ Cfr. P. Novick, *The Holocaust in American Life*, Houghton Mifflin, Boston 1999.

⁴ F. Benigno, *Parole nel tempo. Un lessico per pensare la storia*, Viella, Roma 2013, p. 116. Si veda anche D. Bidussa, *Dopo l'ultimo testimone*, Einaudi, Torino 2009.

ricorrendo alla tortura⁵. Prendeva così ancora una volta sostanza e forza la categoria del «diritto penale del nemico» racchiuso in una sorta di «doppio binario», parallelo al diritto penale del cittadino e, da questo, completamente staccato: un codice per i galantuomini e uno per i terroristi, chiunque essi siano nella storia⁶. Un diritto che non si occupa di crimini diversi rispetto ad altri, ma di criminali che rappresentano un pericolo per la società e contro di loro bisogna agire al fine di neutralizzarli per difendersi, come un virus, dalla minaccia che costituiscono. Una importante concettualizzazione teorica, elaborata dal penalista tedesco Günther Jakobs, non riscontrava nei provvedimenti antiterrorismo dell'amministrazione americana la violazione del diritto stesso, ma la creazione di un «altro» diritto penale, senza che ciò intaccasse l'esistenza dello Stato di diritto. Dunque, accanto al diritto penale del cittadino che regola i normali rapporti giuridici, Jakobs riconosceva, separato dal primo, un diritto che dovrebbe regolare i rapporti con i non-cittadini. Un diritto parallelo capace di assoggettare completamente un individuo «infetto» che altrimenti rischierebbe di diventare pericoloso e che aprirebbe la possibilità di combatterlo e di cautelarsi non già secondo le regole del diritto del cittadino, ma secondo quelle della guerra: «Chiunque - scrive Jakobs - sia in grado di promettere almeno in qualche misura fedeltà all'ordinamento, è titolare di una legittima pretesa ad essere trattato come persona in diritto. Chi non offre simile garanzia in modo credibile, tendenzialmente viene trattato da non cittadino»8.

In Italia, come si vedrà trasversalmente in molti degli interventi presenti in questo numero di «Meridiana», il contrasto al terrorismo, prima, e alla mafia, poi, può essere letto in un'ottica similare, soprattutto se si osserva come norme e pratiche, investigative e giudiziarie, siano state spesso modulate e modellate sulla base dell'esigenza di identificazione e criminalizzazione del nemico. Le distorsioni provocate da logiche di questo tipo, idonee a trasformare il diritto d'eccezione nella costola portante dell'intero sistema penale, sono raccontate nel contributo di Massimo Donini.

⁶ Si rimanda ai vari interventi in *Delitto politico e diritto penale del nemico*, a cura di A. Gamberini e R. Orlandi, Monduzzi, Bologna 2009.

⁵ J. Mayer, Outsourcing Torture: The Secret History of America's «ExtraordinaryRendition» Program, in «New Yorker», 14, 2005, pp. 106-9. In Italia è famoso il caso del sequestro il 17 febbraio 2013 di Abu Omar, si veda A. Spataro, Ne valeva la pena. Storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa, Laterza, Roma-Bari 2010.

⁷ Per una puntuale ricognizione e critica di questi temi si vedano i diversi contributi nel numero doppio della rivista «Quaderni fiorentini», 38, 2009, dal titolo *I diritti dei nemici*.

⁸ G. Jakobs, Diritto penale del nemico. Una analisi delle condizioni della giuridicità, in Delitto politico cit., p. 127.

In questa dimensione, i pur ottimi risultati sul fronte della repressione, hanno causato molte fratture antigarantistiche e, come spiega anche il saggio di Andrea Baravelli, sono arrivate a compromettere la ragionevole tenuta dei diritti di libertà. La scelta di tenere nel codice norme di particolare severità, ha trasformato l'emergenza in perenne eccezionalità e ha adattato a forme di lotta il diritto, il processo penale e il sistema penitenziario, facendo smarrire la centralità della tutela dell'individuo. Analoghe ripercussioni negative denuncia il contributo di Renzo Orlandi per effetto del definitivo assorbimento del «doppio binario» nel *corpus* codicistico e per l'uso crescente del procedimento di prevenzione, sempre più attratto nell'orbita della penalità e del progressivo rafforzamento dei poteri della magistratura e della polizia.

Nel contrasto ai macrofenomeni, ai nemici globali, si insidia un rischio pericolosissimo che può devastare o annichilire lo scopo stesso dell'accertamento penale, votato alla individuazione di responsabilità individuali⁹. In alcuni momenti storici, questa finalità connaturale al rito tende a smarrirsi dietro alle esigenze di lotta, di affermazione della superiorità dello Stato. La rete fitta del sistema di pesca a strascico di responsabilità generali travolge tutti e ciascuno, indistintamente. In questo modo, il processo può diventare «terreno di un'epistemologia a tesi precostituite»¹⁰; e in uno scenario di questo tipo, ciò che conta finisce per essere la recita della prova, la «drammaturgia del vero», come la definiva Michel Foucault¹¹.

Più che storia e diritto, a giudicare la realtà sono i media che, com'è noto, non rappresentano il reale, ma lo modellano e lo contaminano ulteriormente, offrendo a piene mani valori, discorsi e pratiche con le quali la società costruisce pezzi della sua identità¹². Lo spettatore, il lettore, non è interessato a controllare la veridicità o meno delle notizie ma è colpito, o viene colpito, dal racconto, dalla sua efficacia emotiva.

La storia, così come il diritto, sono invece influenzati da molteplici fattori. Nel 1988, a Berlino c'era ancora il muro e l'Italia era governata dalla Democrazia cristiana, come dal dopoguerra in poi, alleata con i socialisti, all'opposizione, da sempre, il partito comunista; la Lega, appena fondata, sembrava un

⁹ E. Amodio, *A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde*, Donzelli, Roma 2019; M. Donini, *Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra* lex *e* ius, Mucchi, Modena 2019; G. Fiandaca, *Populismo politico e populismo giudiziario*, in «Criminalia», 2013, p. 105.

¹⁰ G. Fiandaca, La trattativa Stato mafia non è reato tipico, ma reato sostanziale, in «Rivista italiana diritto e procedura penale», 4, 2018, pp. 2181 sgg.

¹¹ M. Foucault, *Mal fare, dir vero. Funzione della confessione nella giustizia. Corso di Lovanio (1981)*, Einaudi, Torino 2013, p. 74.

¹² Un riferimento classico è P.L. Berger, T. Luckmann, *La realtà come costruzione sociale*, il Mulino, Bologna 1969, pp. 147-62.

fenomeno folkloristico e Beppe Grillo era il comico del festival di Sanremo. Il terrorismo politico, ormai sconfitto, sembrava uno di quei prezzi «esagerati» pagati dall'Italia per diventare normale¹³. Una nazione che, al contrario di tutti gli altri Paesi del Mediterraneo, aveva garantito la Costituzione antifascista, la crescita economica e diritti politici e sociali, mentre gli altri subivano, a partire dalla Francia, colpi di Stato, crudelissime guerre di decolonizzazione e sanguinose dittature. Per quanto quel prezzo fosse stato alto, 490 morti tra il 1969-85 a causa del terrorismo, l'Italia alla fine aveva garantito la democrazia. Se il progetto politico dei terroristi, sia di destra come di sinistra, era di impedire l'arrivo al potere, per via legale, della sinistra comunista, allora si era rivelato un calcolo sbagliato perché i comunisti, proprio durante gli anni di piombo, non solo avevano aumentato i loro voti, ma governavano importanti regioni e grandi città. La strategia dei terroristi non aveva soltanto una valenza anticomunista, ma ne possedeva anche un'altra e più velenosa, volta a «destabilizzare per stabilizzare», o meglio alla «destabilizzazione dell'ordine pubblico» per «stabilizzare l'ordine politico», così da «creare la punta massima di disordine al fine di ristabilire l'ordine». Meccanismi che riproducono l'azione di contrasto a un virus:

Il procedimento da seguire deve essere quello indicato dalle terapie basate sull'uso dei vaccini. Il vaccino, come sappiamo, funziona inoculando una piccola dose di veleno per risvegliare le difese immunitarie per guarire. Ed è l'unica terapia veramente risolutiva. [...] Il primo passo da fare è provocare un momentaneo e parziale stato di disordine sociale attraverso attentati, omicidi e sabotaggi [...], che rappresentano il virus depotenziato, inoculato come un vaccino. Solo così la comunità si sveglierà, prenderà coscienza del pericolo e metterà in azione gli anticorpi – ovvero forze dell'ordine, esercito, semplici cittadini – per combattere l'agente patogeno da cui è stata aggredita. Se il vaccino fa effetto, il virus sarà debellato e l'organismo non si ammalerà più14.

A vaccinarsi, per primi, erano stati molti rivoluzionari. «Per fortuna che la nostra generazione ha perso»¹⁵, ha scritto Adriano Sofri, chiamato «il piccolo Lenin» dai suoi compagni rivoluzionari¹⁶, forse il maggior rappresentante degli «ex», cioè della galassia di chi è stato «giovane e di sinistra fra gli anni set-

¹³ S. Lanaro, Storia dell'Italia repubblicana, Marsilio, Venezia 1992, p. 481.

¹⁴ A. Ventrone, *La strategia della paura. Eversione e stragismo nell'Italia del Novecento*, Mondadori, Milano 2019, p. 9.

¹⁵ A. Sofri, *Memoria*, Sellerio, Palermo 1990, p. 42.

¹⁶ A. Ventrone, «Vogliamo tutto». Perché due generazioni hanno creduto nella rivoluzione 1960-1988, Laterza, Roma-Bari 2012, pp. 204-9; G. De Luna Le ragioni di un decennio. 1969-1979. Militanza, violenza, sconfitta, memoria, Feltrinelli, Milano 2009.

tanta e ottanta ed è poi profondamente cambiato»¹⁷. Mentre ormai l'orizzonte repressivo della stagione del terrorismo, delle carceri speciali, delle leggi d'emergenza, si era spostato tutto sul versante mafioso, persistevano nel dibattito giuridico e politico forti istanze garantistiche di matrice liberale che rivendicavano l'essenza rieducativa e risocializzativa della risposta penale, rifuggendo da diversificazioni basate sulla gravità dei reati che rischiavano di incrinare il principio di eguaglianza-ragionevolezza. Negli eterni ritorni di fiamma di una nazione che viveva delle sue storie recenti, tra furiose polemiche, iniziava così una lunga vicenda giudiziaria 18, paradigmatica delle interconnessioni fra terrorismo e mafia, fra diritto e storia: l'omicidio del commissario Calabresi. Dopo ben 15 sentenze, nel 1997 Sofri, Bompressi e Pietrostefani venivano condannati in via definitiva a 22 anni di carcere. Sofri fu posto in semilibertà nel 2005, poi ai domiciliari per gravi motivi di salute ed infine venne scarcerato definitivamente nel 2012, dopo aver scontato 15 anni senza chiedere la grazia e proclamandosi sempre innocente. Bompressi ottenne la grazia nel 2006, mentre Pietrostefani resterà latitante in Francia.

Sarà proprio nel corso di questa vicenda che si consolideranno i criteri giurisprudenziali di verifica delle «chiamate in reità», prove regine in ambiti criminali, quali quelli terroristici e mafiosi, segnati dal segreto e dall'omertà.

Il contrasto al terrorismo e alla mafia hanno accentuato sempre più il ruolo forte e creativo del giudice penale, la struttura peculiare delle imputazioni con riguardo alla duttile applicazione del paradigma del reato associativo, il ricorso a maxi-inchieste e maxi-processi, deformando gli scopi del rito penale in funzione politico-criminale. Il tratto giuridico delle fattispecie, osserva Paola Maggio nel suo contributo, si è smarrito all'interno di imputazioni vaghe ed indeterminate, orientate criminologicamente, compromettendo la chiarezza e la determinatezza degli addebiti, il valore del diritto di difesa.

Nel dibattito scientifico su quegli anni la magistratura continua a rivendicare l'importanza di azioni che non si sono concentrate sui singoli episodi ma che hanno avuto la capacità di ricercare i «nessi» fra le vicende, come illustra nel suo saggio Giovanni Tamburino. Le autoriflessioni più recenti esaltano la funzione modernizzatrice nella storia italiana repubblicana, accentuando il significato evolutivo nell'interpretazione ed evoluzione del diritto, rivendicando la capacità di realizzare cambiamenti culturali e politici profondi e non dimenticando al contempo l'esigenza di mantenere fermo il canone costituzionale dell'imparzialità¹⁹.

¹⁷ M. Isnenghi, *Ritorni di fiamma. Storie italiane*, Feltrinelli, Milano 2014, p. 415.

18 Cfr. D. Biacchessi, *Il caso Sofri. Cronaca di un'inchiesta*, Editori Riuniti, Roma 1998.

¹⁹ Cfr. E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Laterza, Roma-Bari 2018.

Al contempo l'esigenza di far fronte a dinamiche criminali di questa portata mostra la pericolosa tentazione di scrivere e riscrivere la storia dal versante giudiziario. Proprio nei processi simbolo del contrasto al terrorismo e alla mafia si palesa la fusione o meglio la «confusione» fra il punto di vista giuridico e quello storico.

Le profonde differenze, ma anche le numerose e spesso temibili interazioni tra storia e diritto sono analizzate nei contributi di Giovanni Fiandaca e di Domenico Pulitanò, ove si affrontano le ripercussioni della risposta politico-criminale alle «emergenze» negli ultimi sessant'anni sull'intero sistema penale. Nel complesso la risposta al terrorismo e alla mafia ha certamente amplificato l'incidenza dei valori culturali della giurisprudenza sull'ermeneutica del fatto processuale e ha fatto assumere un'eccessiva centralità al versante penale, che, per sua stessa natura, offre una visuale ristretta sul mondo e come tale inadatta a riscrivere la storia, tant'è che a un certo punto, all'incrocio con la sentenza, le strade dello storico e del giudice inevitabilmente devono divergere.

Ferdinando Imposimato, giudice impegnato in importanti processi di criminalità organizzata, definiva il processo Sofri «l'affaire Dreyfus italiano», poiché in esso si erano fatti tutti gli errori giudiziari possibili²0. Carlo Ginzburg pubblicava delle «considerazioni a margine del processo Sofri», dal titolo *Il giudice e lo storico*, in cui, dichiarando la sua antica amicizia con il principale imputato e professandosi convinto della sua innocenza, rileggeva gli atti del processo come se si trattasse di una fonte storica, come «quelli contro donne e uomini accusati di stregoneria»²¹. Il rito inquisitorio risalente al fascismo, che da lì a poco avrebbe ceduto il passo a un modello dichiaratamente accusatorio, richiamava già nel nome i processi contro gli infedeli: «in essi la chiamata a correo ha un'importanza cruciale: soprattutto quando al centro delle confessioni degli imputati c'è il sabba, il convegno notturno di streghe e stregoni. Talvolta spontaneamente, più spesso incalzati dalla tortura o dalle suggestioni dei giudici, gli imputati finivano col fare i nomi di quanti avevano partecipato ai loro riti diabolici»²²².

La tenebrosa e compartimentata associazione, la chiamata in correità, il pentimento, la segretezza, la tortura erano temi che ritornavano spesso nel dibattito sulle misure attuate nella lotta al terrorismo, le leggi eccezionali, i «teoremi» dei magistrati, che alla fine evocavano le forme proprie dell'inqui-

²⁰ F. Imposimato, «L'errore giudiziario» aspetti giuridici e casi pratici, Giuffrè, Milano 2009, pp. 103-11.

²¹ C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine la processo Sofri*, Einaudi, Torino 1991, p. 4.

²² Ibid.

sizione²³. Anche per Ginzburg le strade del giudice e quello dello storico, coincidenti per un tratto, a un certo punto devono necessariamente divergere perché «chi tenta di ridurre lo storico a giudice semplifica e impoverisce la conoscenza storiografica; ma chi tenta di ridurre il giudice a storico inquina irrimediabilmente l'esercizio della giustizia»²⁴. Storici e giudici, pur accomunati dalla preoccupazione di accertare i fatti, nel senso più ampio del termine, svolgono mestieri diversi: i primi emettono sentenze, i secondi no; lo storico non condanna nessuno e non è costretto a seguire eventi che implicano responsabilità individuali. Se gli storici non possono essere dei giudici, si può immaginare il contrario, cioè potevano i giudici trasformarsi in storici? Anche in questo caso la risposta è negativa. Le carte giudiziarie non si aprono verso l'esterno, restano chiuse dentro le aule del palazzo di giustizia, prigioniere della procedura²⁵. Gli atti dei processi, l'incredibile mole di carte che ogni giudizio produce, sono delle spesse lastre che distorcono la realtà, quindi c'è il bisogno di interrogarsi su come avviene questa distorsione, come il diritto, specie quello penale, costruisce il suo nemico. Solo su questo versante giuristi e storici possono e devono incontrarsi²⁶. Senza perdere di vista, sempre secondo Ginzburg, il problema della prova e della sua costruzione retorica che accomuna, ancora una volta, lo storico e il giurista.

La riduzione, oggi di moda, della storia alla retorica non può essere respinta sostenendo che il rapporto tra l'una e l'altra è sempre stato fiacco e poco rilevante. A mio parere, questa riduzione può e deve essere respinta riscoprendo la ricchezza intellettuale della tradizione che fa capo ad Aristotele, a partire dalla sua tesi centrale: che le prove, lungi dall'essere incompatibili con la retorica, ne costituiscono il nucleo fondamentale²⁷.

Analogo il giudizio intellettuale di Leonardo Sciascia, allora deputato nazionale del Partito radicale, Sofri era innocente. Ma, nel suo intervento a difesa degli accusati, lo scrittore ritornava a riflettere, come spiega Gabriele Licciardi nel suo saggio, sul rapporto perverso che legava la lotta alla mafia a quella al terrorismo: entrambe, a parer suo, avevano più volte offeso la «giusti-

²³ Significativo il titolo dell'istant-book di G. Bocca, *Il caso 7 aprile. Toni Negri e la grande inquisizione*, Feltrinelli, Milano 1980.

²⁴ Ginzburg, *Il giudice e lo storico* cit., pp. 109-10.

²⁷ C. Ginzburg, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova, Feltrinelli, Milano 2000, p. 67.

zia giusta», la democrazia e la Costituzione. Sofri, per Sciascia, era ormai un «religioso», che aveva chiuso con il suo passato da rivoluzionario; ma anche allora, quando firmava gli articoli con cui prima accusava Calabresi di aver ucciso Pinelli e poi rivendicava, a nome del proletariato (del quale era portavoce) la sua esecuzione come «atto in cui gli sfruttati riconoscono la propria volontà di giustizia», era innocente. Si poteva al limite, secondo Sciascia, accusare Sofri di apologia di reato ma «apologia, bisogna riconoscerlo, da una "provocazione" dello Stato che non toccava i rivoluzionari, ma gran parte degli italiani. Ancora oggi, quale verità abbiamo sulla morte dell'anarchico Pinelli?»²⁸. E la morte di Pinelli, «un delitto consumato "dentro" le istituzioni è incommensurabilmente più grave di qualsiasi delitto commesso "fuori"», tanto che a Sciascia, per gravità, ricordava quello consumato alla questura di Palermo nei confronti di Salvatore Marino.

Nell'intero fascicolo emerge come la «cerniera» più visibile nelle strategie di contrasto dei due fenomeni criminali sia certamente rappresentata dall'uso della delazione e della collaborazione processuale. Da strumento fondamentale di indagine, diffusa e utilizzata già ai tempi della risposta al banditismo, lo racconta nel suo contributo Antonino Blando, l'uso del sapere interno alle associazioni finisce per rappresentare in modo sempre crescente la chiave di volta per sconfiggere le associazioni di malfattori. In questo campo si è registrato l'impulso fondamentale di alcune figure di investigatori e magistrati che, dialogando costantemente, hanno veicolato tecniche di investigazione e di accertamento, hanno condizionato il dibattito pubblico e hanno orientato la risposta politico-legislativa ai due fenomeni in tema di pentimento, gestione processuale della collaborazione, premio per i delatori.

Negli anni Ottanta la guerra di mafia in Sicilia, e a Palermo in particolar modo, aveva prodotto forse il quadruplo delle vittime del terrorismo italiano: erano caduti, accanto a migliaia di criminali, il presidente della Regione, il capo dell'opposizione, il prefetto, i vertici della polizia e dei carabinieri, molti giudici, giornalisti, medici, imprenditori, testimoni involontari e chiunque intralciava, o si sospettava potesse intralciare, il potere della fazione dei corleonesi arricchitasi con la produzione e il commercio della droga, un vero e proprio terrorismo mafioso²⁹. Nell'agosto del 1985, in seguito alle indagini sull'assassinio del commissario Beppe Montana, la polizia arrestava un pescatore sospettato di far parte del gruppo di fuoco: Salvatore Marino veniva torturato e moriva in questura, il cadavere era trasportato di nascosto sul molo,

²⁵ Sull'uso delle fonti giudiziarie per la ricerca storica si veda G. Alessi, *Giustizia pubblica, private vendette. Riflessioni intorno alla storia dell'infragiustizia*, in «Storica», 39, 2007, pp. 91-110.

²⁶ M. Sbriccoli, *Il problema penale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Giuffrè, Milano 2009, pp. 671-721, in part. pp. 710-5.

²⁸ L. Sciascia, *Scopriamo chi ha ucciso Pinelli*, in «L'Espresso» 28/8/1988, ora in Id., *A futura memoria (se la memora ha un futuro)*, a cura di P. Squillacioti, Adelphi, Milano 2017, p. 150.

²⁹ S. Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Donzelli, Roma 2018, p. 296.

sostenendo che si trattava di un tunisino annegato in mare. Ma, al contrario di quanto avvenne con la morte di Pinelli, la verità fu subito accertata: ai suoi funerali celebrati da padre Mario Frittitta del quartiere della Kalsa, parteciparono migliaia di palermitani, tra questi anche l'eurodeputato radicale Marco Pannella che, tra la folla che gridava «assassini, assassini», non lasciava interrogativi aperti: «Non ci sono dubbi, lo hanno picchiato e torturato»³⁰. Il ministro dell'Interno, Oscar Luigi Scalfaro, azzerava tempestivamente i vertici investigati della città. Malgrado dinamiche diametralmente diverse, come anticipato, per Sciascia questo caso poteva essere accomunato a quello di Pinelli³¹. La lotta alla mafia, sosteneva Sciascia, era il simbolo della sconfitta della «giustizia giusta», come lo era stato l'arresto di Sofri.

Eppure si era celebrato il maxiprocesso, istruito da Paolo Borsellino e Giovanni Falcone facendo ricorso proprio agli strumenti di contrasto forgiati nella lotta al terrorismo: la chiamata a correo, il reato associativo, i corpi di polizie speciali e il carcere duro, in più l'aggressione ai beni dei mafiosi. Anche la vittoria contro la mafia sembrava per l'Italia repubblicana un altro di quei prezzi «esagerati» pagati per la sua normalità. Prezzi sanguinosi da dimenticare magari con il crollo della prima repubblica.

Le stragi di Falcone e Borsellino e il collasso dei partiti repubblicani sotto l'inchiesta di tangentopoli rappresenteranno infatti una *Sattlzeit*, per dirla con Reinhart Koselleck³², cioè un'epoca di passaggio, un'epoca-crinale durante la quale i concetti si svincolano dal significato precedente, dai tradizionali modi d'uso. Così parole come politica, partiti, giustizia, Stato, nazione, storia, eroe, rivoluzione, utopia, garantismo perdevano il loro significato e si trasformavano, si «ammuffivano» direbbe ancora Koselleck, in altro, quasi in una minaccia; mentre espressioni come società civile e onestà, amministrazione e azienda, locale e globalizzazione, vittima e testimone, onestà e popolo, giustizialismo e populismo entravano nel linguaggio come «orizzonte di attesa» di un immediato e palingenico presente senza né futuro e né passato.

Questo passaggio della storia repubblicana fu segnato da un eventotrauma: il cratere dell'attentato contro Falcone, raccontato da Giovanni Ceci nel suo saggio, sottolineando le differenze con il rapimento e poi il rinvenimento del corpo di Aldo Moro, altro shock per la storia italiana. In questo secondo caso ci si trovava al cospetto di «una tragedia repubblicana», una tappa, per quanto dolorosa, di un lungo percorso oscuro, ma rivelatosi vincente contro il terrorismo, come conferma il caso Cirillo analizzato nel saggio da Andrea Marino.

La morte di Falcone ha assunto il valore di una svolta ancora più epocale: ha subito inciso sulla vita delle persone, ne ha segnato la memoria tra un prima e un dopo 1992, come un atto di rifondazione identitaria, di emotiva immedesimazione con la vittima. La mafia e la corruzione sono diventati i nemici nuovi della seconda repubblica, il nuovo virus contro cui combattere.

La costruzione di questa nuova memoria collettiva, tutta legata alla mafia come il nuovo male che rischiava di uccidere le istituzioni repubblicane rifondate, si incrociava con la grande possibilità offerta dai mass-media di poter ricreare il passato in continuazione. Nasceva in quegli anni la docufiction: la costruzione della verità storica non era più affidata ai professionisti del passato; allo stesso tempo, la verità giudiziaria usciva dalle aule dei tribunali, inondava la televisione, il cinema, le serie e i social media. Non era necessario capire, bisognava emozionare il pubblico.

Ai processi per mafia, dopo le stragi, si chiedevano «spiegazioni» che quelli sul terrorismo non erano mai riusciti a documentare, in particolare su come fosse avvenuta la «destabilizzazione dell'ordine pubblico» per «stabilizzare l'ordine politico». Quell'autostrada esplosa, quelle colonne di fumo, quelle autobombe, quei corpi dilaniati erano serviti per creare un nuovo ordine politico in Italia o per bloccare il cambiamento che da più parti si auspicava nell'emersione della nuova stagione di tangentopoli? Oppure furono volute appositamente dalla leadership di Cosa nostra per celebrare la potenza di fuoco? A Palermo, com'era successo per le indagini sulla corruzione politica a Milano, la classe dirigente dell'Italia repubblicana a iniziare dai suoi vertici più alti, ministri, capi del governo e presidenti della Repubblica verrà posta sotto processo; sembrava così saltare quel limite che per anni, tanto Falcone sulla mafia quanto gli altri giudici che indagavano sul terrorismo, avevano posto sul «terzo livello», «sul grande vecchio» che manovrava tutto e ordinava le stragi. Vennero arrestati e giudicati anche i vertici della polizia, dei servizi segreti e dei corpi speciali dei carabinieri che avevano investigato sulla mafia stessa, entrando in trattative più o meno criminali con esponenti di quei contesti³³. Fine ultimo di questi processi era quello di offrire all'opinione pubblica nuovi nemici, anche a discapito dei risultati, come dimostreranno gli esiti assolutori di molti di questi accertamenti: la sentenza penale serviva così per (ri)scrivere la storia politica del Paese. Come se la democrazia italiana non fosse mai veramente uscita dalla sfida del ter-

³⁰ L. Coen, «Salvatore massacrato di botte», in «La repubblica», 6 agosto 1985.

³¹ Sciascia, *Scopriamo chi ha ucciso Pinelli* cit., pp. 152-3.

³² G. Imbriano, *Le due modernità. Critica, crisi e utopia in Reinhart Koselleck*, DeriveApprodi, Roma 2016, pp. 309-19.

³³ S. Lupo, *23 maggio. Strage di Capaci*, in *Calendario civile*, a cura di A. Portelli, Donzelli, Roma 2017, pp. 123-8.

rorismo e della mafia, vittima di un *virus* che aveva cambiato forma, si era modificato, ma continuava a infestare il suo corpo.

Di tutte queste complesse implicazioni vi è traccia nei contributi di questo numero della Rivista, nel quale l'inedito confronto tra storici e giuristi si propone di superare stereotipi, opporsi agli imperanti complottismi, uscire dalle narrazioni parziali e leggere in continuità, senza frammentazioni, la vicenda della repressione al terrorismo e alla mafia nell'Italia repubblicana. La ricerca di una verità storica e di una giudiziaria riguarda fenomeni che, come già emerge dal saggio di Giovanni Fiandaca, lungi dal potersi esaurire in una dimensione criminale, presentano aspetti polivalenti, mettendo in evidenza la tentazione frequente dei giudici di avvalersi delle ricostruzioni storiografiche (e, mutatis mutandis, delle analisi sociologiche o politologiche) e, viceversa, degli storici (o altri scienziati sociali) di avvalersi di documenti normativi e di materiali giudiziari per analizzare vicende che vanno appunto ben al di là dell'aspetto criminale. Ad esempio che rapporto esiste tra la strage di Capaci e la storia dell'Italia repubblicana? Il saggio di Giovanni Ceci mira appunto a suggerire un'ipotesi di lettura relativa alle possibili conseguenze sul sistema politico dell'uccisione di Falcone con la convinzione che ragionare sugli effetti della tragica morte possa aiutare non poco a riflettere sulle cesure del sistema politico italiano nel corso del primo quarantennio repubblicano. Così Domenico Pulitanò, nel suo intervento, insiste nel dire che la giustizia penale è solo l'ultimo anello della catena istituzionale del contrasto alla criminalità inteso come repressione legale; l'ottica del contrasto concorre a definire le finalità del diritto e della giustizia penale, anche in un ordinamento liberale nel quale il principio di legalità e i principi del «giusto processo» hanno una funzione di garanzia di diritti di fronte all'autorità. I problemi di fondo della giurisdizione hanno a che fare con il suo carattere, ad un tempo, di istituzione di garanzia e istituzione di potere. La dimensione storica di questi problemi è affrontata dal successivo saggio di Andrea Baravelli che spiega come, ancor più della ritrovata efficienza dei reparti investigativi, fu proprio la risposta penale, incentrata sull'intreccio tra misure volte all'inasprimento delle pene, all'adeguamento funzionale del codice penale e alla predisposizione di specifici percorsi di fuoriuscita dalla lotta armata, a determinare il successo delle istituzioni nella lotta al terrorismo. È quindi possibile sostenere che la torsione del diritto penale, avvenuta con l'introduzione della legislazione d'emergenza, abbia influenzato le dinamiche dei successivi decenni, favorendo la scelta di affidarsi a una sovrabbondante produzione legislativa, con conseguente ipertrofia delle fattispecie penali e una durevole influenza sulla valutazione di ciò che è giusto, necessario od opportuno punire. Allo stesso modo, secondo quanto scrive

Renzo Orlandi nel suo intervento, la normalizzazione dell'eccezionalità e il suo divenire ossimoricamente perenne sul versante del diritto sostanziale e processuale disvelano sia aspetti positivi (nel senso di apprezzabili) sia negativi (nel senso di rischiosi per la sorte dei diritti individuali). Collocando nel corpus dei codici le norme di contrasto a mafia, terrorismo, corruzione sistemica e altre manifestazioni di formidabile devianza, si riduce la possibilità di forzature (antigarantiste) spesso associate alle leggi speciali in ragione della loro eccezionalità e/o temporaneità. D'altro canto, le norme antimafia sono state estese prima al terrorismo, poi a taluni reati collegati con l'immigrazione clandestina e, più di recente, a fenomeni di corruzione organizzata. Il tutto aggravato dal crescente uso del procedimento di prevenzione antedelictum, come strategia di contrasto. Un tipico prodotto di questo doppio binario è la figura del «pentito», che, come racconta Gabriele Licciardi nel suo saggio, dal 1980 veniva, tra furibonde polemiche, legittimata e normata. La legislazione premiale, di fatto, naturalizzava e normalizzava le nuove identità sociali dei collaboratori di giustizia e dei dissociati, decretando un nuovo stato di cose attraverso il riconoscimento non solo giuridico, ma anche simbolico, di risorse a cui sarebbe stato possibile attingere per la fuoriuscita dall'emergenza tanto terrorista che mafiosa. Il pentitismo e la struttura delle imputazioni, la duttile applicazione del paradigma del reato associativo, il ricorso a maxi-inchieste e maxi-processi possono deformare – secondo Paola Maggio – gli scopi del rito penale in funzione politico-criminale. Ne consegue che il tratto giuridico delle fattispecie rischia di diventare a volte vago e indeterminato, a discapito della chiarezza e della determinatezza degli addebiti. Tutti questi elementi di intreccio tra repressione al terrorismo e alla criminalità organizzata precipitano nel «caso Cirillo», raccontato da Andrea Marino. Nel saggio viene ricostruito il particolare frangente storico in cui si combinano, nella Napoli del post terremoto, il potere politico democristiano, l'estremismo rivoluzionario e la nuova criminalità organizzata. Nel suo intervento, Giovanni Tamburino – parlando non solo da studioso ma anche da giudice protagonista di molti processi – sostiene che la magistratura ha avuto il merito di saper disegnare, sin dagli anni di piombo, strategie unitarie di indagine e di accusa, sottolineando in particolare la capacità di ricercare i «nessi» fra le vicende. Al fine di cogliere appieno il senso di quelle strategie di risposta è stato necessario rifuggire da due errori simmetrici: da un lato il complottismo, dal lato opposto il negazionismo. In tutto questo non poteva mancare, prima delle leggi sul pentitismo, l'uso degli informatori, dei delatori, degli infiltrati e dei «traditori» nel contrato alla criminalità organizzata e politica. Un caso esemplare è quello della banda di Salvatore Giuliano nella Sicilia del secondo dopoguerra, come mette

in evidenza Antonino Blando nel suo intervento. Il sapere interno e intorno alle associazioni è poi divenuto cruciale per sconfiggere il terrorismo e, successivamente, per penetrare l'omertà delle strutture mafiose. Non mancano tuttavia aspetti critici e negativi. Tra tutti, come osserva Massimo Donini nel suo contributo, il fatto che le «emergenze», anziché restare eccezionali ed «esterne», hanno invaso le strutture grammaticali, sono entrate nel codice e poi nel suo «sistema» più generale. E comunque non bisognerebbe mai dimenticare che la verifica processuale non mira alla scrittura storica, ma deve limitarsi ad accertare le responsabilità.

Questo numero di «Meridiana» non vuole essere solo un contributo scientifico e una tavola di proposte per ricerche future, ma, nei tempi di contagio e di lotta al Covid-19, immaginare di potere rappresentare, com'è nella tradizione trentennale della rivista, anche un atto di impegno civile.